

GESTIONE EMERGENZA COVID-19

VADEMECUM PER IL LIBERO PROFESSIONISTA

RIAPERTURA ATTIVITA' LAVORATIVE NEI CANTIERI

Il presente documento elaborato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani ha lo scopo di dare indicazioni tecniche operative a tutti i suoi iscritti in merito alla documentazione necessaria per la ripresa dello svolgimento delle attività lavorative nei cantieri edili e per il settore delle costruzioni.

I contenuti del documento, oltre a risultare aggiornati alle ultime disposizioni normative del Governo Centrale - DPCM del 26 aprile 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" -, tengono conto delle indicazioni fornite del Ministero della Salute e delle Autorità Sanitarie, del Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (fonte Inail - aprile 2020), nonché Linee Guida MIT.

I CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE IN FUNZIONE DELL'EVOLVERSI DELL'EMERGENZA SUCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 02/05/2020.

Trapani, 02/05/2020

IL PRESIDENTE

Ing. Giovanni Indelicato

INDICE DEI CONTENUTI

1. SCHEMA DI APPENDICE INTEGRATIVA PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2. SCHEMA DI APPENDICE INTEGRATIVA PER AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3. SCHEMA DI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE E DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19 ASSUNTO DALL'IMPRESA NEL CANTIERE
4. SCHEMA DI CHECK-LIST CON INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE E DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19
5. SCHEMA MODULISTICA PER IL CANTIERE

SCHEMA DI APPENDICE INTEGRATIVA PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

SCHEMA – APPENDICE AL PIANO DI SICUREZZA E OORDINAMENTO

Misure e prescrizioni da adottare per prevenzione corona Virus (Covid 19) - Adeguamento ai
DPCM 4-8-9-11-20 e 22 marzo e 1- 10 e 26 aprile 2020 – Linee Guida MIT - Covid 19

DOCUMENTO

ELABORATO AI SENSI DELL'ART. 100 DEL D. Lgs. N° 81 del 09
Aprile 2008 COORDINATO CON IL D. Lgs. N° 106 del 3 AGOSTO
2009 E CON I CONTENUTI MINIMI PREVISTI ALL'ALLEGATO
XV

Appendice A al PSC elaborato per la realizzazione

.....
.....
.....
.....

nel Comune di

presso il Cantiere sito in.....

COMMITTENTE:

Il Direttore dei Lavori

Il Coordinatore per la Sicurezza

L'impresa esecutrice

Sommario

1. PREMESSA
 - 1.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 2. INFORMAZIONE
 3. REGOLE PER L' ACCESSO AI CANTIERI
 4. REGOLE PER L' ACCESSO ALLE AREE COMUNI DI CANTIERE
 5. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE
 6. UTILIZZO DI IDONEI DPI – PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI – DISTANZA SICUREZZA
 7. GESTIONE DELLE MODALITÀ DI RIUNIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE
 8. GESTIONE DELLE EMERGENZE
 9. VALUTAZIONE DEI RISCHI
 10. GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA
 11. AZIONI ALL'INTERNO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ATTE A LIMITARE/CONTENERE IL PROPAGARSI DELLA FORMA EPIDEMICA
 12. APPLICABILITÀ DEI CONTENUTI
 13. COSTI DELLA SICUREZZA
 14. CARTELLI e ALLEGATI
- Cartello 01 – Schema Distanze Minime;
- Cartello 02 – Elenco Comportamenti da seguire;
- Cartello 03 – Schema Lavaggio Mani;
- Cartello 04 – Contatti Telefonici;
- Allegato 01 – Autocertificazione Ripresa Lavori dopo pausa giorni festivi;
- Allegato 02 – Uso Comune di infrastrutture, mezzi ed attrezzature (Inizio Utilizzo);
- Allegato 03 – Uso Comune di infrastrutture, mezzi ed attrezzature (Termine Utilizzo);
- Allegato 04 – Autocertificazione Spostamenti;
- Allegato 05 – Stima dei costi per l'implementazione delle misure anti contagio COVID19

1. PREMESSA

La presente “Appendice” al PSC ha lo scopo di fornire indicazioni/prescrizioni, in relazione all’attuale emergenza sanitaria epidemiologica del CoViD–19. Non sostituisce né i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri né tantomeno il Testo Unico sulla Sicurezza (DLgs 81/08 e s.m.i), ma ha lo scopo di armonizzarli al fine di evitare la contaminazione all’interno dei cantieri temporanei e mobili; viene inoltre redatto in attuazione di quanto previsto dal “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID–19 nei cantieri edili”, condiviso tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca–CISL Fillea CGIL, in data 19.3.2020, d’ora innanzi “protocollo MIT”.

I contenuti di tale protocollo, a seguito di nuove sopraggiunte disposizioni normative del Governo Centrale, sono stati ulteriormente integrati in data 24 aprile 2020 nel PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Identificati negli anni ’60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona. Sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell’uomo. Il virus SARS–CoV–2 – come designato dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) – è l’attuale virus causa dell’epidemia chiamata “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2”. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID–19” in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata. Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID–19, a partire dalla stessa normativa d’urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (decreto legge 6/2020), e così sarà denominato nel presente documento.

L’ICTV ha classificato il COVID–19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro. Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette

ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso, occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso, lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. In base ai dati finora disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del nuovo coronavirus.

A seguito della nuova forma epidemica “Coronavirus 2019 (CoViD-19)” – virus respiratorio –, identificato per la prima volta nella città di Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina in occasione di un focolaio di malattia respiratoria, che oramai si è estesa in tutto il mondo colpendo tutte le popolazioni, l'OMS (Organismo Mondiale della Sanità) ha dichiarato in data 30 gennaio 2020 l'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Successivamente a tale dichiarazione, in Italia, in data 31 gennaio 2020 e a seguito delle prime forme di contagio, il Consiglio dei Ministri, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili “coronavirus” per 6 mesi.

In seguito a tale stato di emergenza, si sono susseguiti, in ordine di data, diversi provvedimenti, tra i quali si elencano i più recenti e principali, con indicazioni sulle misure di contenimento e sicurezza:

1. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, che ha dettato provvedimenti e azioni da porre in essere per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoViD-19 limitatamente ad alcune regioni e comuni italiani del nord più colpite dal contagio;
2. il DPCM del 4 marzo 2020 che ha ampliato l'estensione geografica;
3. il DPCM dell'8 e 9 marzo 2020 con i quali sono stati rafforzati ulteriormente i provvedimenti già sopraelencati;
4. il DPCM dell'11 marzo 2020, con il quale sono state limitate le attività produttive, e garantiti solamente i servizi essenziali, nonché sono state introdotte specifiche limitazioni agli spostamenti personali;
5. il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 14 marzo 2020, in attuazione della misura di cui all'art. 1 co. 1 num. 9 del DPCM del 11.3.2020, d'ora innanzi “protocollo 14.03.2020”;
6. il già citato, “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”, condiviso tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca-CISL, Fillea CGIL, in data 19.3.2020, “protocollo MIT”;
7. il DPCM del 22 marzo 2020, “misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” con il quale sono state ulteriormente limitate le attività produttive, garantiti solamente i servizi essenziali, nonché sono state introdotte ulteriori specifiche limitazioni agli spostamenti

personali;

8. il DPCM del 1 aprile 2020 con il quale si prorogano le misure del DPCM del 22 marzo fino al 13 aprile 2020;
9. Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che dispongono ulteriori misure per il contenimento del coronavirus;
10. il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri" del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL;
11. il DPCM del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Si rileva, già dalla sistematica lettura del DPCM del 22 marzo 2020, che non è stata disposta la sospensione d'ufficio delle attività strettamente connesse con le opere di ingegneria civile (cod. ATECO 42.21.00 "costruzione di opere di utilità pubblica per trasporto fluidi" (diversamente da quanto espressamente disposto per buona parte delle attività commerciali e dei cantieri edili in genere, ma sono stati posti in carico al datore di lavoro adempimenti rigorosi a tutela dei lavoratori, tali da garantire il rispetto delle condizioni riportate all'interno dello stesso DPCM dell'11 marzo e del "protocollo M.I.T." del 19-03- 2020.

1.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Andranno altresì stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, e riportate in Allegato del presente documento.

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3 (senza valvola), in base al numero dei lavoratori presenti.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria o mascherine chirurgiche o mascherine filtranti prive del marchio CE.

Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessuna altro operaio, avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:

il numero del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20: **1500**

il numero di emergenza nazionale **112**

il numero verde regionale, Regione SICILIA **800 458787**

Il numero SPRESAL – ASP Trapani **0923543022**

L'impresa affidataria dovrà trasmettere, al CSE ed alla DL:

- crono – programma dettagliato delle lavorazioni giornaliere, con l'indicazione delle aree dove le attività verranno svolte, in funzione del layout di cantiere che, se necessario, dovrà essere aggiornato;

2. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. allegato I del DPCM 8 marzo di seguito riportato), attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, il Datore di Lavoro provvederà a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliant informativi con indicazioni grafiche.

I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.

L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Le informazioni riguardano inoltre:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
- le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;
- l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'Appaltatore/Datore di Lavoro ha l'obbligo di rispettare e far rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni contenute e richiamate nei provvedimenti citati al paragrafo 1, con particolare riferimento a quelle enunciate all'interno del DPCM 11.03.2020, del "protocollo 14.03.20", del DPCM 22-03-2020, del "protocollo MIT", "protocollo 24.04.20", del DPCM 26.04.2020, che dovranno essere poste a base della nuova valutazione dei rischi analizzati dal POS dell'Appaltatore; a seguito della valutazione di congruità del nuovo POS dell'appaltatore, ai sensi art. 92 del D. L.vo 81/08, eseguita dal C.S.E., qualora positiva, potranno essere riprese le lavorazioni dallo stesso appaltatore. L'Appaltatore a sua volta, in conformità con l'art. 97 del DLgs 81/08 comma 3 lettera b, dovrà verificare la congruenza dei POS dei subappaltatori rispetto al proprio, anche con riferimento a tali contenuti. In particolare, a titolo riepilogativo e non esaustivo (si faccia sempre riferimento al DPCM dell'11 marzo 2020 e ss.mm.ii., al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid - 19 nei cantieri, al DPCM 24-04-2020), si elencano di seguito le principali azioni che l'Appaltatore dovrà intraprendere, le cui verifiche in campo spettano a tutti gli organi di vigilanza ma anche alla DL ed al CSE, che potranno richiedere, laddove non fossero garantiti i principi richiamati nel DPCM, la sospensione dell'attività senza nulla a pretendere da parte dell'impresa esecutrice. In particolare, l'appaltatore/ datore di lavoro dovrà:

1. Tenere costantemente informati i lavoratori, con apposita bacheca, sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero, ad oggi in vigore: Legge di conversione n. 13 del 5 marzo 2020 del Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, D.L. n. 9/2020, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 646 del 08 marzo 2020; DPCM 1 aprile 2020; DPCM 26 aprile 2020; Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;
2. ordinanze del Ministro della Salute d'intesa con le Regioni interessate;
3. ulteriori ordinanze delle Regioni di appartenenza o prefetture;
4. direttive del Ministero dell'Interno;
5. indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

3. REGOLE PER L'ACCESSO AI CANTIERI

1. in linea generale, organizzare gli spostamenti del proprio personale con modalità congrue alle prescrizioni presenti nei provvedimenti ricordati, evitando che si possano verificare situazioni che comportino il rischio di contagio, garantendo sempre il rispetto della **distanza interpersonale di almeno 1 metro**;

2. il personale, **prima dell'ingresso in cantiere, sarà sottoposto al controllo della temperatura** in specifiche aree di isolamento gestite da personale formato, **che non dovrà risultare superiore a 37,5 gradi centigradi**;
3. predisporre opportune aree di isolamento e di cui al punto precedente, al fine di garantire il contenimento e l'isolamento sui controlli in ingresso, oltreché su eventuali lavoratori che dovessero accusare malesseri nel corso delle attività e sui quali effettuare eventuali accertamenti;
4. per i **fornitori esterni**, l'appaltatore disporrà l'utilizzo di percorsi e tempistiche predefinite, al fine di evitare situazioni di contagio;

È necessario adottare le misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura e dei subappaltatori, le quali dovranno recepirlo nel proprio POS.

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere, nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza sulle distanze minime e o le altre procedure per prevenire la diffusione del Covid-19.

E' compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

per l'**accesso di fornitori esterni**, questi dovranno:

- ❖ comunicare preventivamente l'orario di accesso;
- ❖ il nominativo del personale e autisti, targa e modello dei mezzi;
- ❖ non scendere dai mezzi in fase di ingresso e di registrazione nella aree di cantiere;
- ❖ sottoporsi alla **verifica della temperatura**;
- ❖ rilasciare autocertificazione di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS sopra richiamate;
- ❖ se possibile, **gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, ovvero procedere in autonomia alle procedure di carico/scarico**. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;

per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, dovranno essere individuati/installati servizi igienici dedicati, per i quali deve essere effettuata una adeguata pulizia giornaliera; è fatto assoluto divieto dell'utilizzo di quelli del personale dipendente;

- ❖ va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;

Le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto / subappalto/ sub – affidamento / nolo a caldo/ lavoratore autonomo.

4. REGOLE PER L'ACCESSO ALLE AREE COMUNI DI CANTIERI

Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di sicurezza (1 m), evitando assembramenti nei locali adibiti alla pulizia, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti.

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

1. dovrà garantire la pulizia e la sanificazione giornaliera delle parti comuni nonché la pulizia e sanificazione di scrivanie, tastiere dei PC e qualsivoglia strumento di lavoro con detergenti e prodotti idonei secondo le indicazioni fornite dalle Autorità;
2. particolare attenzione deve essere posta all'utilizzo comune delle attrezzature di lavoro che dovranno essere sanificate dopo l'utilizzo, all'igienizzazione dei mezzi (volante, cambio ecc..) che potrebbero essere utilizzati da molteplici risorse.

6. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

1. il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori, oltre ai normali DPI già valutati e assegnati per effettuare le lavorazioni, mascherine e occhiali in conformità con quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS, a prescindere da qualunque tipologia di attività da svolgere;
2. altresì sarà obbligo l'utilizzo dei guanti monouso;

In cantiere è necessario:

- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, l'appaltatore sottoporrà al Datore di Lavoro (Stazione Appaltante) al DL, al CSE e con gli RSLfRSLT una diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.
- laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In particolare tutti dovranno indossare le mascherine di tipo chirurgico, limitando (salvo se prevista nel POS delle lavorazioni in corso di esecuzione) limitando quelle di tipo FFP2 e FFP3 agli operatori

sanitari (se non prevista nel POS), facendo divieto l'utilizzo delle mascherine FFP1 quale presidio di sicurezza nei confronti del Covid-19, come evidenziato nella successiva tabella

TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) RESPIRATORI DA UTILIZZARE DURANTE L'EVENTO EPIDEMICO DA 2019-nCoV

<p>Mascherina chirurgica</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limita la diffusione nell'ambiente di particelle potenzialmente infettanti da parte di individui infetti o potenziali infetti ▪ Non ha funzione filtrante in fase inspiratoria, pertanto non protegge dall'inhalazione di particelle aeree di piccole dimensioni (aerosols) ▪ Deve essere indossata da individui infetti o potenzialmente infetti
<p>FFP1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtra l'80% delle particelle ambientali con diametro $\geq 0.6 \mu\text{M}$ ▪ Se dotata di valvola espiratoria, non ha funzione filtrante in fase espiratoria ▪ Non è raccomandata per la protezione da agenti patogeni che si trasmettono per via aerea
<p>FFP2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtra il 95% delle particelle ambientali con diametro $\geq 0.6 \mu\text{M}$ ▪ Se dotata di valvola espiratoria, non ha funzione filtrante in fase espiratoria (la valvola espiratoria è per il comfort dell'operatore) ▪ Deve essere indossata dagli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti
<p>FFP3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtra il 98-99% delle particelle ambientali con diametro $\geq 0.6 \mu\text{M}$ ▪ Se dotata di valvola espiratoria, non ha funzione filtrante in fase espiratoria (la valvola espiratoria è per il comfort dell'operatore) ▪ Deve essere indossata dagli operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti, in particolare durante manovre che producono maggiore aerosolizzazione (ad es. intubazione, broncoaspirazione a circuito aperto, broncoscopia)

- OSHA, CDC 2015. Hospital Respiratory Protection Program Toolkit
- HICPAC 2007. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings

- il preposto è incaricato alla corretta applicazione dei dispositivi;
- i lavoratori dovranno rispettare la distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, comunemente denominati baraccamenti e nei diversi uffici a servizio del cantiere.
- Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, l'appaltatore sottoporrà al Datore di Lavoro (Stazione Appaltante) al DL, al CSE e con gli RSL/RSLT una diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. L'organizzazione dovrà essere tale da consentire una fruizione scaglionata dei baraccamenti e delle pause delle squadre di lavoro.

- Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'affidataria o dai subcontraenti (subappaltatori, subaffidatari, lavoratori autonomi ecc) per raggiungere il cantiere o le diverse aree di lavorazione, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;
- in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.

Negli uffici dell'impresa e della direzione lavori, è necessario:

- predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa;
- In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- contingentare l'accesso agli spazi comuni, ad esempio per le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- per il personale presente negli uffici, l'affidataria dovrà predisporre (dandone comunicazione alla DL ed al CSE) programmi di ingresso/uscita (pause incluse) scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- in prossimità degli ingressi deve essere garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni, la presenza di mascherine e guanti monouso, per gli accessi occasionali o per il personale al momento sprovvisto.
- l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di

tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

7. GESTIONE DELLE MODALITÀ DI RIUNIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE

Per la formazione o per riunioni sono da preferire quelle in modalità remota; qualora per motivi di urgenza non fosse possibile adottare tali modalità, per i partecipanti alla riunione dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, un'adeguata aerazione dei locali ed una eventuale turnazione delle riunioni.

8. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze si rimanda interamente al Piano di Gestione delle emergenze dell'affidataria.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

L'obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l'attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. arti. 266 e 267 D. Lgs. 81/2008).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell'agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti. I fattori che determinano l'appartenenza ad una specifica classe sono: l'infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall'ICTV (dall'International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici secondo l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Sulla base di questa classificazione quindi possiamo analizzare come si deve comportare il Datore di Lavoro verso questo particolare agente biologico.

➤ CASO 1 – Ambienti di lavoro in cui l'esposizione al COVID-19 è specifica.

Ad esempio ambito sanitario, nei pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell'ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi,...

Il Datore di Lavoro ha già valutato il rischio biologico nel DVR e il nuovo Coronavirus non cambia la valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus con le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. E' necessario gestire il rischio con una procedura specifica che, partendo dalla valutazione del Rischio come combinazione del Entità del pericolo dell'agente biologico combinato alla Probabilità di esposizione dei lavoratori ($R = E \times P$), valuta come intervenire operativamente per ridurre al minimo tale rischio. Le azioni possibili dipenderanno dalla valutazione e, come per tutti gli altri agenti biologici, dovranno comprendere sicuramente anche la corretta informazione, la formazione dei lavoratori e la fornitura dei DPI secondo la specifica mansione e valutazione (si veda più in dettaglio oltre). È chiaro che nei settori indicati non si può eliminare il rischio biologico specifico, ma occorre valutarlo e ridurlo con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche (D.P.I. ed altro) a quelle comportamentali (procedure, formazione e informazione, etc...). AI fine di tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure precauzionali, quali definire procedure operative per la prevenzione e gestione del rischio, provvedere alla fornitura di adeguati DPI (adeguati anche sotto il profilo ergonomico) e deve assicurare la salubrità degli ambienti, dunque l'installazione di erogatori di gel antibatterici, l'accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, la dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti. Tra le misure urgenti da adottare rientrano quelle indicate nel D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e le nuove indicazioni e chiarimenti della circolare del 22/02/2020 del Ministero della Salute. Con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emergenza dichiarata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nella finalità di prevenire e contrastare l'ulteriore propagazione del coronavirus.

➤ **CASO 2 – Altri ambienti di lavoro in cui l'esposizione all'agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico.**

Per meglio comprendere, a titolo di mero esempio: ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc...

Il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto "Rischio Biologico Generico". Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata. Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente all'attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente) pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR. Stante però la situazione di allarme sociale diffuso dalle notizie e dai Media, il Datore di Lavoro può considerare un'integrazione al DVR Biologico specificando il "nuovo" agente biologico: il COVID-19 per questi ambiti lavorativi deve essere valutato come **RISCHIO BIOLOGICO GENERICO**. L'esposizione al COVID-19 dal punto di vista del

meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l'agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sul sito di lavoro. Il Datore di Lavoro quindi dovrà verificare che sia stata fatta corretta formazione e informazione ai propri dipendenti sulla Gestione del Rischio Biologico Generico.

Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il R.S.P.P., il R.L.S. e gli A.S.P.P., deve applicare sono, quindi, quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati su informazioni corrette.

Vista la particolare situazione venutasi a creare in Italia con un certo numero di casi e la conseguente suddivisione fra zone rosse (comuni ove è presente un focolaio) e zone gialle (intere regioni in cui è maggiormente possibile una diffusione del virus) il Datore di Lavoro può comunque valutare insieme al Servizio Prevenzione Protezione nel suo complesso la verifica ed integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico Generico. Per coadiuvare il Datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione a tal fine, seguono una serie di brevi paragrafi che possono costituire una traccia per tale approfondimento.

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel richiamare quanto disposto dalle Organizzazioni Sanitarie nazionali e mondiali e quanto disposto dai DPCM, di seguito si forniscono alcune linee guida in caso di presenza di una persona sintomatica. Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni.

- Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona
- fornirla di una maschera di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola (o mascherina chirurgica);

- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati.

FASE DI LAVORO	Elenco dei Rischi e pericoli specifici	V. d. R.			livello di rischio	Misure di prevenzione e protezione	V. d. R.			Rischio Residuo	Misure da attuare per il mantenimento dei livelli di sicurezza	Resp.
		P	D	R			P	D	R			
a	Persona Sintomatica	3	4	12	elevato	<ul style="list-style-type: none"> • evitare contatti ravvicinati con la persona • fornirle di una maschera di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola (o mascherina chirurgica); • lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; • far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati 	2	3	6	medio	vigilare sulla misurazione della temperatura o sull'insorgenza di altri sintomi della patologia	DC e preposti
b	Persona asintomatica	3	3	9	medio	vigilare sulla misurazione della temperatura o sull'insorgenza di altri sintomi della patologia	1	3	3	basso	vigilare sulla misurazione della temperatura o sull'insorgenza di altri sintomi della patologia	DC e preposti
c	manca di disponibilità dei dispositivi di protezione e prevenzione, per un lavoratore o nell'intero cantiere	4	4	16	elevato	sospensione, parziale o totale, delle lavorazioni fino alla fornitura dei dispositivi	2	2	4	basso	registro degli acquisti e verbali di consegna sottoscritti dal lavoratore	DC e preposti
d	accesso alle aree di cantiere	3	3	9	medio	cfr capitolo 3	2	2	4	basso	registro degli accessi con registrazione della temperatura misurata mappa degli spostamenti	vigilanza, DC e preposti
e	accesso negli spazi chiusi	3	3	9	medio	<ul style="list-style-type: none"> - scaglionare gli accessi per garantire la distanza minima di 1 m; - effettuare pulizie almeno giornaliera e ad ogni cambio turno - sanificazione almeno 2 volte alla settimana degli ambienti 	2	2	4	basso	registro delle pulizie e delle sanificazioni; mappa degli spostamenti;	DC e preposti
f	baracche e locali vari	3	3	9	medio	<ul style="list-style-type: none"> pulizia giornaliera; sanificazione almeno 2 volte a settimana 	1	3	3	basso	registro delle pulizie e delle sanificazioni;	DC e preposti

11. AZIONI ALL'INTERNO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ATTE A LIMITARE/CONTENERE IL PROPAGARSI DELLA FORMA EPIDEMICA

All'interno della presente integrazione al PSC per l'Appalto in oggetto, si è ritenuto di tener conto di tale problematica e di integrare le misure di sicurezza, in particolare

- preliminarmente all'inizio delle lavorazioni in cantiere (con cadenza settimanale), l'Appaltatore/ Datore di Lavoro dovrà fornire, al CSE, una autocertificazione (ALLEGATO 1) con evidenza dell'assolvimento di tutte le misure precauzionali previste dal DPCM dell'11 marzo 2020, del DPCM del 22-03-2020 e ss.mm.ii., del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid - 19 nei cantieri edili;
- al fine di evitare assembramenti nei locali adibiti a pulizia personale, spogliatoi, refettori, mensa, cucina, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti nel presente PSC, sono stati innalzati i rapporti mq/persona rispetto al rapporto indicato sul Dlgs 81/08. Tale prescrizione ha la finalità di ridurre il più possibile la co-presenza di maestranze all'interno dello stesso luogo;

- avere cura di lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione disinfettante all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.
- qualora le aree di cantiere non siano sufficienti a contenere un maggior numero di baraccamenti per i locali sopra menzionati, (ad esclusione dei dormitori) dovranno essere turnati gli accessi ai lavoratori mediante apposita procedura. Le attività di verifica saranno affidate ad un preposto previsto all'interno del POS per il solo tempo necessario a svolgere tale funzione;
- prevedere una quantità minima di WC chimici (servizi extra) per la gestione del personale esterno;
- considerando che tutte le lavorazioni in campo necessitano di mascherine e DPI anticontagio, in quanto può verificarsi che vengano eseguite ad una distanza inferiore al metro tra operatori, all'interno del presente PSC vengono riconosciute mascherine ai suddetti lavoratori ad esclusione degli autisti e degli operatori dei mezzi d'opera;
- al fine di sensibilizzare le maestranze ad assumere comportamenti responsabili all'interno del cantiere, il presente PSC dispone la realizzazione di cartelloni espositivi dislocati in più punti all'interno delle aree in cui vengano mostrati, con apposite vignette/disegni (vedi modello allegato), i corretti atteggiamenti da seguire. La progettazione dei contenuti è affidata all'Appaltatore e dovrà essere conforme al DPCM dell'11-03-2020;
- qualora non sia possibile il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa (prima di utilizzare i DPI prescritti per l'esecuzione delle lavorazioni), esaminare/valutare attentamente con il progettista, con la direzione lavori e con il committente, le azioni da porre in essere (verificando metodologie più idonee), compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione, fasizzazione del lavoro e/o un adeguamento del cronoprogramma dei lavori;
- L'appaltatore dovrà predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa, anche ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n°81/08 e ss.mm.ii;
- In caso di riunioni è necessario la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove questo non fosse possibile è necessario ricorrere ad effettuare riunioni mediante video-conferenze;
- Qualsiasi scambio documentale con l'Appaltatore (es. OdSS) dovrà avvenire, principalmente, a mezzo mail/PEC, evitando la consegna a mano;
- Sarà necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti (cantiere) e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- L'Appaltatore dovrà far adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura di materiali/attrezzature, pertanto:
 - Limitare e/o interdire, laddove possibile, la discesa dai mezzi degli autisti;

- qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare la misura di sicurezza della distanza di almeno un metro tra le persone coinvolte nell'operazione di carico/scarico e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.
- Quanto all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva sarà da prediligere la compilazione di apposito verbale. Il presente PSC propone la compilazione dei modelli di seguito allegati (ALLEGATI 2 e 3);
- L'Appaltatore dovrà tener conto, nella redazione/aggiornamento del proprio Piano di Emergenza, delle procedure da adottare in particolare:
 - Gestione in cantiere qualora sia presente una persona che manifesti sintomi da COVID;
 - Gestione del personale che abbia avuto contatti con persona con sintomi;
 - Utilizzo aree comuni;
 - Utilizzo comune di infrastrutture, attrezzature, mezzi.
 - Coordinare le procedure con le Procedure Comunali/Regionali.

Le presenti prescrizioni sono valide fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia da parte degli organi competenti.

12. APPLICABILITÀ DEI CONTENUTI

La presente "appendice" costituisce parte integrante del PSC. Le indicazioni/prescrizioni relative all'emergenza del CoViD-19 in esso contenute, sono da intendersi applicabili laddove sia ancora in corso lo stato di emergenza. Una volta terminato lo stato di emergenza, o per qualsiasi altra variazione desumibile da possibili aggiornamenti normativi, i costi della sicurezza derivanti dalle prescrizioni all'interno del presente documento e di seguito riportati, sono da ritenersi annullati, e non potranno pertanto essere sommati ai costi della sicurezza presenti nella Sezione Particolare – Volume 1– derivanti dal Computo Metrico della Sicurezza.

13. COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza, aggiuntivi in relazione all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID19, sono stati determinati analiticamente, stimando una durata dello stato di emergenza, o comunque di allerta sanitaria post emergenziale, pari alla durata contrattuale dei lavori pari a giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio concreto dei lavori; l'incremento dei costi della sicurezza viene stimato a partire dalla data di concreto inizio dei lavori e fino al completamento dei lavori contrattualizzati, per un arco temporale di giorni naturali e consecutivi. Il calcolo analitico di detti costi della sicurezza per l'implementazione delle misure per la prevenzione ed il

contenimento del coronavirus COVID 19, viene riportato dettagliatamente nell'Allegato 04 al presente documento.

In particolare la stima dei costi aggiuntivi per la sicurezza si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- dotazione di due mascherina monouso al giorno per ogni lavoratore;
- riunione informativa (nel rispetto della distanza minima di un metro) sui contenuti integrativi del PSC;
- pulizia quotidiana straordinaria di baraccamenti e wc con sanificante;
- pulizia con sanificante dei comandi delle macchine operatrici;
- disponibilità di soluzione idroalcolica per la pulizia e sanificazione delle mani.

14. CARTELLI E ALLEGATI

- Cartello 01 - Schema Distanze Minime;
- Cartello 02 - Elenco Comportamenti da seguire;
- Cartello 03 - Schema Lavaggio Mani;
- Cartello 04 - Contatti Telefonici;
- Allegato 01 – Autocertificazione Ripresa Lavori dopo pausa giorni festivi;
- Allegato 02 – Uso Comune di infrastrutture, mezzi ed attrezzature (Inizio Utilizzo);
- Allegato 03 - Uso Comune di infrastrutture, mezzi ed attrezzature (Termine Utilizzo);
- Allegato 04 – Autocertificazione Spostamenti;
- Allegato 05 – Stima dei costi per l'implementazione delle misure anti contagio COVID19

ALLEGATO 1 – Modello Autocertificazione - a seguito del DPCM 11 marzo 2020 e smi e Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili.

Egr.

Direttore Lavori

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

p.c.: Committente

OGGETTO: Ripresa delle lavorazioni dopo pausa giorni festivi

Con la presente si comunica che, come da “DPCM 11 marzo 2020 e seguenti, e Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid–19 nei cantieri edili” la scrivente Società/Impresa/Appaltatore/Datore di Lavoro ha provveduto:

- A Verificare la temperatura delle maestranze/tecnici ecc prima dell’accesso in cantiere;
- Ad effettuare la pulizia e sanificazione delle parti comuni;
- Ad effettuare la pulizia e sanificazione dei servizi extra per il personale esterno;
- A consegnare i DPI specifici alle maestranze valutando le mansioni e gli interventi previsti in programma (con riferimento alle eventuali mascherine per lavorazioni a distanza inferiori da 1 m);
- A posizionare/ripristinare accessi, percorsi, avvisi;
- A nominare il preposto per gestire l’afflusso ai baraccamenti (mense, spogliatoi ecc);

Firma dell’Impresa

.....

NOTA: L’elenco è a titolo indicativo e non esaustivo

ALLEGATO 2 – Modulo A - Uso comune di infrastrutture, attrezzature, mezzi.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZO a seguito del DPCM 11 marzo 2020 e smi

Egr.

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

e p.c. Committente

OGGETTO: uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZO

Con la presente, si comunica che, ai sensi della Procedura del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'oggetto, la scrivente impresa:

- ha richiesto e ricevuto da parte dell'impresa proprietaria (IP) in indirizzo autorizzazione di utilizzo della seguente:
 - impianto
 - attrezzatura
 - infrastruttura
- ha verificato la regolarità ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dell'opera/impianto/attrezzatura/infrastruttura sopra indicata compresa la relativa documentazione;
- **l'Impresa ha dichiarato di aver effettuato la sanificazione degli ambienti/cabine/locali**

Firma dell'Impresa Utilizzatrice

.....

Firma dell'Impresa Proprietaria

.....

ALLEGATO 3 – Modulo B Uso comune di apprestamenti, infrastrutture, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva. TERMINE DI UTILIZZO a seguito del DPCM 11 marzo 2020 e smi

Spett.le

Impresa Proprietaria (IP)

.....

Egr.

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

e p.c.: Committente

OGGETTO: uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. TERMINE DI UTILIZZO

Con la presente, si comunica che, ai sensi della Procedura del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'oggetto, la scrivente impresa:

- a far data dal non fa più uso della seguente:

impianto

attrezzatura

infrastruttura

- **l'Impresa dichiara di aver effettuato la sanificazione degli ambienti/cabine/locali**

Firma dell'Impresa Utilizzatrice

.....

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____, nato il ____ . ____ . ____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato in _____
(____), via _____, identificato a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____ . ____ . ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19**(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- **che lo spostamento è iniziato da _____**
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _____
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del**
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti _____
(indicare quale);
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*);
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

per l'implementazione delle misure per la prevenzione e il contenimento del coronavirus COVID19







(si riporta un esempio)

Durata contrattuale dei lavori	449 gg.
Durata del periodo di adozione delle misure anti contagio COVID-19 (dal 01/05/2020 al 31/12/2020 - 8 mesi)	244 gg.
n° medio di operai presenti in cantiere giornalmente	21 operai/giorno
n° max di operai da formare per il cantiere in oggetto	30 operai
n° uomini giorni totale da PSC	9560 operai
n° uomini giorni (dal 01/05/2020 al 31/12/2020)	5195 operai

n° prog.	Descrizione voce	quantità		U.M.	IMPORTO	
					unitario	totale
1	Mascherine monouso FFP2S. (n. 2 mascherine al giorno per ciascun lavoratore)	N°2*5195 uomini giorno =	10390	n°	€ 1,65	€ 17.144,12
2	Guanti monouso, interno polverato in lattice bianco spessore 0,19 mm (n. 2 paia al giorno per ciascun lavoratore)	N°2*5195 uomini giorno =	10390	n°	€ 0,90	€ 9.351,34
3	Guanti UNI-EN 374 (n. 1 paio a settimana)	1*(244/7)=	35	n°	€ 1,65	€ 57,51
4	Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani	1 lt * 244 gg =	244	lt	€ 15,00	€ 3.660,00
5	Igienizzazione quotidiana di baraccamenti e servizi igienici (n.2 ore al giorno di un operaio comune)	2 h * 244 gg =	488	h	€ 30,99	€ 15.123,12
6	Detergente igienizzante per pavimenti e sanitari (considerato 1 lt al giorno)	1 lt * 244 gg =	244	lt	€ 1,50	€ 366,00
7	Igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere, manici..). (considerato 15 minuti giornalieri per n. 2 operatori)	2*0,15*244 gg=	73,2	h	€ 30,99	€ 2.268,47
8	Informazione ai lavoratori sui contenuti dell'integrazione del PSC	30 op.=	30	cad	€ 28,78	€ 863,40
IMPORTO TOTALE						€ 48.833,97

MODELLO CARTELLONISTICA DA APPORRE IN CANTIERE

DISTANZE MINIME

<p>Eventuali riunioni sindacali NO</p> 	<p>Riunioni di coordinamento e non NO</p> 
<p>Eventuali riunioni sindacali SI</p> <p>...se proprio non possiamo farne a meno... distanziamoci</p> 	<p>Riunioni di coordinamento e non SI</p> <p>d>1 m</p> <p>...se proprio non possiamo farne a meno... distanziamoci</p> 
<p>.....andiamo in Mensa NO</p> 	<p>....a tavola..... NO</p> 
<p>.....andiamo in Mensa SI</p> <p>...puoi entrare... disinfetta le mani</p> <p>d>1 m</p> 	<p>....a tavola..... SI</p> <p>d>1 m</p> 

CARTELLI DI CANTIERE

SI RICORDA:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio)
- l'obbligo di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio se si è venuti in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

REGOLE DA SEGUIRE

- 1) Lavati spesso le mani
- 2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4) Copriti bocca e naso se stamutisci o tossisci
- 5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
- 7) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

 Durata dell'intera procedura: 30-45 secondi

Bagna le mani con l'acqua e applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

 frizione le mani palmo contro palmo	 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa	 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro
 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro	 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa	 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa
 risciacqua le mani con l'acqua	 asciuga accuratamente con una salvietta morbida	 usa la salvietta per chiudere il rubinetto

una volta asciutte, le tue mani sono pulite!



**NON È
MALEDUCAZIONE
MA BUON SENSO**





SCHEMA DI APPENDICE INTEGRATIVA PER AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

"Appendice A"

Parte integrante del Piano Operativo di Sicurezza

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID-19

.....(*denominazione Impresa*).....

Cantiere:

.....
.....

Committente:

Figure Responsabili:

Il Medico Competente

L'impresa Affidataria/Subaffidataria

RSPP

RLS

Riferimenti normativi

Il D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza) prevede che il Datore di Lavoro di ogni azienda si preoccupi di assicurare ai propri lavoratori un lavoro in sicurezza e a tal fine, deve analizzare la propria attività per individuare e valutare tutti i possibili rischi presenti al fine di definire le misure da mettere in atto per abbattere e, dove non sia possibile, ridurre i livelli di rischio.

Ad oggi, è in atto un'emergenza mondiale dovuta al COVID-19 (agente biologico), per il quale sono disposte a livello nazionale misure di contenimento valide per tutta la popolazione; molte attività lavorative sono state sospese ma molte altre restano attive, e i relativi Datori di lavoro hanno l'obbligo di individuare e far attuare specifiche misure di prevenzione e protezione per proteggere i propri lavoratori oltre che contribuire a limitare e possibilmente bloccare, la diffusione del virus in questione.

Nel breve periodo di diffusione dei contagi nel nostro paese, iniziati a inizio febbraio 2020, il Governo Italiano ha emanato numerosi decreti e circolari finalizzati a gestire l'emergenza Covid-19.

I decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono i seguenti: DPCM 23 febbraio 2020 - DPCM 25 febbraio 2020 - DPCM 1 marzo 2020 - DPCM 4 marzo 2020 - DPCM 8 marzo 2020 - DPCM 9 marzo 2020 - DPCM 11 marzo 2020 - DPCM 24 marzo 2020 - DPCM 10 aprile 2020 - DPCM 26 aprile 2020.

In relazione alle raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute nelle diverse circolari:

Circolare n. 1997 del 22/01/2020, Circolare n. 2302 del 27/01/2020, Circolare n. 2993 del 31/01/2020, Circolare n. 3187 del 01/02/2020, Circolare n. 3190 del 03/02/2020, Circolare n. 4001 del 08/02/2020, Circolare n. 5443 del 22/02/2020.

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filea - CISLe Fillea CGIL il seguente: **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI**

Alla stesura del protocollo ha collaborato il medico competente nella persona del Dott., in possesso dei titoli e dei requisiti professionali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro, Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ci si è avvalsi dell'esperienza del consulente esterno nella persona del in qualità di ASPP.

Il protocollo di sicurezza anticontagio

Considerando che le dimensioni del fenomeno epidemico interessano più ambiti lavorativi sul territorio nazionale che possono continuare a svolgere la loro attività, si rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di prevenzione elaborati.

Si emana dunque il seguente protocollo di sicurezza anti contagio, messo a disposizione dalla per quanto concerne i lavori in oggetto.

In seguito alla descrizione di quello che è il COVID-19, gli effetti sull'uomo, l'indicazione delle definizioni dei termini più frequenti legati all'epidemia in oggetto, si forniscono ai Datori di lavoro informazioni e documenti utili per la gestione del rischio.

L'emergenza riguarda diverse tipologie di aziende e il protocollo ha lo scopo di fornire indicazioni specifiche per i vari settori lavorativi, nel caso specifico le indicazioni riguarda no il settore dell'edilizia.

Informazioni generali sul COVID-19

Il COVID-19 è un coronavirus (CoV) ; i coronavirus sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory Syndrome) e sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, seppur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCoV-2). A indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno di identificazione, 2019.

I sintomi di COVID-19

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

I sintomi possono includere:

- Naso che cola;
- Mal di testa
- Tosse
- Gola infiammata
- Febbre
- Una sensazione generale di malessere

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi con raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Le vie di trasmissione del COVID-19 tra persone

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- i contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso od occhi.

In rari casi, il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate.

DEFINIZIONI

Caso sospetto di COVID-19

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria).

Il caso sospetto che richiede esecuzione di test diagnostico:

Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare principalmente una forma lieve, simil-influenzale, ma anche una forma più grave di malattia respiratoria.

In particolare si parla di caso sospetto nei seguenti casi:

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/ area in cui è segnalata trasmissione locale (secondo la classificazione dell'OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID19) durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;

oppure

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di Covid-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;

oppure

3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria - es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell' Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Gestione emergenza Nuovo CORONAVIRUS

Ed informazione ai lavoratori

Premessa

Il D.Lgs. 81/08 all'art. 28, comma 1, prevede l'obbligo per il Datore di lavoro di valutare "tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" e di adottare le misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio contenendo l'esposizione.

In merito al rischio biologico, l'art. 266 del D. Lgs 81/08, precisa che le norme di cui al titolo X si applicano a "tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici",

senza esclusione di quelle in cui tale rischio non derivi dalla "deliberata intenzione di operare con agenti biologici" Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19, rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D. Lgs 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.

Quanto sopra detto il Datore di Lavoro deve tener conto nella Valutazione dei Rischi di cui all'art 271 del D. Lgs 81/08, in analogia ad altri rischi biologici "sociali" che sono invece espressamente previsti nell'allegato XLVI della norma (ad esempio i virus influenzali A, Be C) i quali, in circostanze particolari, possono interessare con un impatto significativo qualunque e ambiente di lavoro.

Le misure di prevenzione e protezione andranno, di volta in volta del caso, individuate nel rispetto del principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da porre in essere, sempre in relazione all'evoluzione dell'epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti.

In riferimento alla attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, si rimarca che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale (decreti, ordinanze circolari ecc.) sono valide al fine di controllare la potenzialità di trasmissione dell'agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro.

Il datore di lavoro con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, ha verificato le modalità di adozione di tali indicazioni negli ambienti di lavoro per quanto concerne i lavori edili in oggetto.

Nel caso specifico della, in merito ai lavori di cantieristica, ha adottato una procedura interna specifica al fine di contenere il covid-19 che viene allegata alla presente.

E' rilevante però distinguere le realtà aziendali in cui si ha un uso deliberato di agenti biologici (ad esempio laboratori di ricerca microbiologica) o in cui si ha una possibilità di esposizione, connaturata alla tipologia dell'attività svolta (strutture sanitarie) da tutte le altre attività nelle quali un'esposizione a COVID19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell'attività svolta bensì discende esclusivamente dalle peculiari condizioni di contesto epidemiologico.

Si possono pertanto distinguere due macro-situazioni con approccio differenziato al "rischio da nuovo Coronavirus":

1. Aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell'attività svolta. o Per le strutture sanitarie e veterinarie trova applicazione specifica l'art. 274 del D.Lgs. 81/08 . o Per i laboratori e gli stabulari trova applicazione specifica l'art. 275 del D.Lgs. 81/08.

Per i processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2,3 e 4 trova applicazione specifica l'art. 276 del D.Lgs. 81/08.

Il Datore di Lavoro delle aziende di cui sopra verifica se le misure di prevenzione e protezione, già previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e conseguentemente adottate nella realtà operativa, sono adeguate a controllare il rischio biologico per i lavoratori nel contesto epidemiologico attuale, con specifico riferimento al COVID-19.

I possibili esiti sono:

A. le misure di prevenzione e protezione già adottate, sono adeguate ai fini del controllo dell'esposizione a COVID-19 e della sua trasmissione: è sufficiente mantenere un atteggiamento prudente di costante monito raggio dell'andamento epidemiologico e, se del caso, di un conseguente aggiornamento della valutazione alla luce delle disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale;

B. le misure di prevenzione e protezione già adottate potrebbero non essere adeguate ai fini del controllo dell'esposizione a COVID-19 e della sua trasmissione: il datore di lavoro, con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, aggiorna la valutazione dei profili di rischio per i lavoratori anche solo potenzialmente interessati. individua ed attua ulteriori misure di prevenzione/protezione e provvede al costante monitoraggio delle disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale in conseguenza dell'andamento epidemiologico.


2. Aziende nelle quali l'esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell'attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale.

Rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del virus.

Si fa presente che nell'attuale situazione epidemica, ai fini di contrasto della diffusione del COVID19, una misura importante è senz'altro rappresentata dal controllo degli accessi agli ambienti di lavoro:

- dei soggetti esterni all'organizzazione aziendale (clienti, fornitori di beni e servizi, utenti, visitatori etc.)
- dei soggetti interni all'azienda che rientrano al lavoro dopo un'assenza per qualunque motivo;
- tenere sotto controllo anche dei lavoratori sensibili o i cosiddetti lavoratori fragili.

In occasione del controllo degli accessi, il Datore di Lavoro può legittimamente esigere che vengano fornite informazioni utili alla valutazione e al controllo del rischio di trasmissione e diffusione di COVID-19, ad esempi o secondo lo schema che segue:



- se possibile, rinviare l'ingresso della persona negli ambienti di lavoro aziendali fino a che non siano trascorsi 14 giorni dal suo rientro dall'area a rischio;
- se ciò non è possibile, attenersi alle procedure di precauzione indicate negli atti nazionali in vigore

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA (Lavoratore)

- Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere.
- La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si:
- È provveduto a delle schede specifiche che vengono consegnate al preposto ovvero l'addetto che registrerà la temperatura corporea del personale che accede, il tutto rispettando la privacy del lavoratore;
- Verrà fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato di emergenza.
- A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori

delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

- in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, si assicura la modalità nel garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA (fornitore esterno)

- Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate delle procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere;
- Se possibile, gli autisti e i mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/ installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- A tutti gli esterni fornitori, visitatori ecc. verrà fornita un'informazione sul protocollo di sicurezza attuato nel cantiere.

Indicazioni Generali di prevenzione e protezione

DA esporre in azienda



Lavaggio Mani

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare e rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPO

- aver tossito, starnuto o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizer), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono prassi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.



Ministero della Salute

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Ufficio 2

Stampa

Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

www.salute.gov.it



Previene
le infezioni
con il corretto
lavaggio
delle mani

con acqua e sapone

occorrono 60 secondi



- 1 Bagna bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto



- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palme contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

con la soluzione alcolica

occorrono 30 secondi

Istruzioni indossamento mascherina per il personale di cantiere:

- A. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica (igienizzanti per le mani)
- B. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
- C. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
- D. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere monouso
- E. togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

Procedura

1. Aprire la maschera
2. Sagomarla sulle fattezze del naso
3. Infilare la sezione inferiore della cinghia sulla testa attorno al collo
4. Infilare successivamente quella superiore sopra le orecchie

Dopo avere sagomato la clip attorno al naso e avere garantito una buona adesione sul viso, è necessario eseguire due test di controllo:

5. Portare la mani come mostrato nella fig.5 ed espirare in modo vigoroso
6. Portare la mani come nella fig.6 ed inspirare vigorosamente.



Ulteriori misure applicabili

Creazione di squadra di controllo

Un primo intervento è la creazione di una "task force" composta dai responsabili aziendali, comprendente quantomeno il RSPP, il Medico Competente e il RLS. Il gruppo messo in comunicazione anche mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare l'evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio sistemico al problema.

Informazione per i lavoratori:

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si decide di farsi promotori dell'informazione attraverso:

- Diffusione delle informazioni provenienti dalle Istituzioni e inerenti l'individuazione di sintomi. Questo avviene mediante l'affissione di cartellonistica su tutti gli accessi e le aree di pertinenza aziendale
- Riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio.
- Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all'interno di tutti i servizi igienici, mediante affissione di idonea cartellonistica;
- Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, durante la fruizione dei locali spogliatoio (se presenti) mediante l'affissione di idonea cartellonistica
- Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, durante la fruizione dei locali amministrativi e di produzione.

L'informazione riguarda anche tutti "gli esterni" che, a qualsiasi titolo, accedono alle strutture aziendali.

STRUMENTI OPERATIVI PER IL DATORE DI LAVORO

Il D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza) ha lo scopo di garantire che il Datore di Lavoro di ogni azienda si preoccupi di assicurare ai propri lavoratori il lavoro in sicurezza e a tal fine, individui e valuti tutti i possibili rischi presenti in azienda al fine di definire le misure da mettere in atto per abbattere e, dove non sia possibile, ridurre i livelli di rischio.

Rilevando che il rischio è direttamente proporzionale alla probabilità e al danno ipotizzabile si ha:

$$R = D \times P$$

Dove i campi:

D (livello di danno ipotizzabile)

P (livello di probabilità stimato per quel danno)

R (livello di rischio conseguente ai livelli P e D determinato come prodotto degli stessi)

Sono espressi da numeri decimali e ad essi va associato il significato indicato nella tabella che segue:

		P PROBABILITA'			
		IMPROBABILE 1	PROBABILE 2	POSSIBILE 3	CERTO 4
D DANNO	LIEVE 1	1	2	3	4
	MODESTO 2	2	4	6	8
	GRAVE 3	3	6	9	12
	MOLTO GRAVE 4	4	8	12	16

	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Altissimo
Scala di priorità degli interventi R				
Valore R	AZIONE CORRETTIVA			
Maggiore di 8	Azioni correttive indilazionabili			
Tra 4 e 8	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza			
Tra 2 e 3	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine			
1	Azioni migliorative da attuare in fase di programmazione.			

Le seguenti definizioni / criteri sono necessarie per la assegnare i livelli di probabilità e di danno:

PROBABILITA':

4 = CERTO = Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili, il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore in Azienda.

3 = POSSIBILE = La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo autonomo o diretto, è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno, il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.

2 = PROBABILE = La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi, sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi, il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

1 = IMPROBABILE = La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti, non sono noti episodi già verificatisi, il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

DANNO:

4 = MOLTO GRAVE = Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale, esposizione cronica con effetti letali totalmente invalidanti.

3 = GRAVE = infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale, esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

2 = MODESTO = Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile, esposizione cronica con effetti reversibili.

1 = LIEVE = Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile, esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Esposizione ad agenti biologici

RISCHI ASSOCIATI	Corona Virus (COVID-19)
ATTIVITA' / LAVORATORI ESPOSTI	<i>Tutti i lavoratori dell'impresa affidataria/esecutrice</i>
STIMA DEL RISCHIO RESIDUO	P = 3; D = 4; R = P x D = 12 (rischio Altissimo)
CONSIDERAZIONI SPECIFICHE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SORVEGLIANZA SANITARIA	<i>Rilevante per la Sicurezza e per la salute dei Lavoratori</i>

Cosa fare in caso di sospetta infezione sul luogo di lavoro

Nel caso in cui un lavoratore sospetti di sviluppare una patologia influenzale, questo deve allontanarsi dagli ambienti di lavoro, essere munito di mascherina (anche di tipo chirurgico in modo da limitare la propagazione di aerosol nell'ambiente di lavoro, inoltre in caso di tosse e starnuti il dipendente dovrà coprirsi con il gomito o con altra superficie in grado di limitare la propagazione dell'aerosol negli ambienti).

Ogni caso sospetto deve essere segnalato al Medico Competente, e contestualmente deve essere avvertito il Sistema Sanitario Nazionale attraverso i numeri di telefono dedicati.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- Evitare contatti ravvicinati
- Se è possibile, fornirle di una mascherina di tipo chirurgico;
- Lavarsi accuratamente le mani.

Prestare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie) del malato;

- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati.

Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodotti durante le attività sanitarie del personale di soccorso .

- Procedere alla pulizia delle superfici e/o delle attrezzature di lavoro utilizzate dal dipendente

RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE RE: COSA SUCCEDE?

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria procede all'indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

- individuare la possibile fonte di esposizione;
- identificare i contatti stretti.

Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda, il personale sanitario contatta l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto).

L'Azienda sanitaria fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

• **Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione.** Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.

• **Sorveglianza Sanitaria del medico competente:** 1. per l'emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta. (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).

Per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.

Le visite preassuntive/preventive possono essere effettuate evitando l'affollamento dell'ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate

• **Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.** Qualora un caso di Covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell'azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.

• Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.

• **È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie** in attuazione di quanto previsto dall' art. 26 D. Lgs. 8 1/2008.

CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19. COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto alle ASL ed è posto in isolamento domiciliare. Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:

- Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella "zona rossa"

- Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ASL secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate dalla ASL tutte le procedure già indicate al punto precedente.

IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l'affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della salute.

Il medico segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologia attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle autorità competenti.

Procedura per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Sanificazione degli ambienti di lavoro

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall'autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di

ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI protezione delle vie respiratorie, protezione facciale, guanti monouso, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (vestizione - svestizione). Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Di seguito si riporta un a lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:

- Utensili di lavoro
- Porte
- Sedie
- Sedili macchine ed attrezzature di cantiere
- Dpi personale
- Finestre
- Tavoli
- Maniglie
- Tastiere

Procedura per la Gestione del Lavoratore Fragile

È dunque necessario condividere una linea di comportamento comune e da questa considerazione nasce la proposta di una **prassi che coinvolge MC, organizzazione aziendale e SSN**:

1. il MC informa per iscritto il Datore di Lavoro sulle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettera b) del DPCM8 marzo 2020 (elaborare un'unica comunicazione da inoltrare a tutte le imprese che si segue);
2. il MC collabora con il Datore di Lavoro per l'elaborazione di una comunicazione finalizzata ad informare i Lavoratori della raccomandazione disposta dall'art. 3 del DPCM 8 marzo 2020. Nella comunicazione si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di 'isolamento';
3. nella comunicazione ai Lavoratori si specifica che nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può contattare il MC informandolo della

situazione, conferendogli in tal modo, anche questo specificato nella comunicazione ai Lavoratori di cui al punto 2., il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela;

a. nei casi in cui il MC sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottemperare alla raccomandazione disposta dal citato articolo 3;


b. nei casi in cui il MC non sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del Lavoratore, invita lo stesso a rivolgersi nuovamente al MMG al fine di ottenere un certificato attestante la sua condizione, in alternativa, richiede al Lavoratore di tra smettergli la documentazione clinica comprovante la sua condizione;

4. il MC, verificata la documentazione prodotta da l Lavoratore (certificato del MMG o documenti clinici), comunica al Datore di Lavoro, limitando si alle informazioni strettamente necessarie, la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee ad ottemperare alla raccomandazione disposta dall'articolo 3".

La gestione dei lavoratori "fragili" nelle aziende

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta una tabella con alcune patologie e condizioni di immunodepressione che posso no configurare una maggiore sensibilità al contagio.

Riportiamo , invece, dal documento un o specchio riassuntivo riguardo alla gestione dei lavoratori "fragili":



Numeri verdi regionali

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

- Sicilia: 800 4S 87 87

Numero di pubblica utilità 1500

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Numero unico di emergenza

Contatta re il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.

Indicazioni misure preventive e di contenimento per le varie attività di cui al DPCM 11 marzo 2020 Allegato I

PRESA VISIONE DELLE AREE DI LAVORO E MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza individuano esclusivamente per un squadra di lavoro formata da persone, misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, a tutela dei lavoratori, quali:

- Verranno utilizzati gli spogliatoi della sede legale dell'impresa, nello specifico i lavoratori a turno di uno per volta accedono all'interno dello stesso per cambiarsi sia ad inizio turno che alla fine, il tutto dovrà avvenire indossando già da prima le mascherine chirurgiche, all'interno troveranno i propri dispositivi di protezione individuale consegnati mediante verbale di consegna (guanti, mascherine, elmetto, scarpe, otoprotettori), una volta cambiati i lavoratori raggiungeranno il luogo di lavoro assegnato;
- I servizi igienici verranno installati nei vari cantieri, mettendo a loro disposizione igienizzanti per le mani;
- Per le pause pranzo i lavoratori a turni di due per volta accedono presso la sede legale dell'azienda, ove è stata allestita una mensa per il pranzo, all'interno troveranno igienizzanti per le mani e per le superfici, a fine mensa garantiranno la pulizia delle superfici di lavoro, indossando i DPI obbligatori torneranno nel luogo di lavoro;
- Si eviteranno gli assembramenti tra il personale in quanto ogni squadra di lavoro sarà formata da un addetto ai mezzi quali escavatori, un preposto e due operai semplici che garantiscono durante le fasi di lavoro di rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro e mezzo, ad ogni modo lavoreranno con le mascherine chirurgiche per tutto il turno di lavoro;
- Si eviteranno contatti stretti (come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020) con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni;
- per la gestione di un eventuale contagio del COVID-19 si elenca sotto la procedura adottata nel protocollo di sicurezza:

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti.

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del servizio di prevenzione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

Nella scelta dei DPI, nello specifico le mascherine si riporta l'art.16 comma 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. ove viene definito come sotto riportato:

Art 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) 1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento delle loro attività sono oggettivamente impossibilitati o mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale

(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

le Misure igienico sanitarie da rispettare (allegato n. 1 del DPCM08/03/2020) sono le seguenti:

- a) Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il propri o medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- b) È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.
- c) L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.
- d) Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
- e) Tutto il personale è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica prima che esce di casa per raggi ungere il posto di lavoro.

N.B. la presente procedura è valida esclusivamente per una squadra di lavoro formata al massimo di 5 persone, dal momento in cui si prevedono altre squadre di lavoro verranno allestite le baracche di cantiere formate da locali mensa e spogliatoio, bagni chimici. Si specifica che la procedura sopra attuata è valido fino a revisione eventuale del presidente del consiglio a livello nazionale mediante DPCM su nuove disposizioni.

VERBALE CONSEGNA DEI DPI

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DEI DPI

A tutto il personale operante in cantiere assunto presso l'impresa con sede in - Cap, (TP), consapevole della responsabilità penale in cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

sono stati consegnati i seguenti DPI

	n.	Dettagli e chiarimenti
Scarpe Antinfortunistiche	X	
Guanti in gomma	X	
Cuffie e/o inserti antirumore	X	
Tappi auricolari	X	
Occhiali a mascherina	X	
Casco o semicalotta	X	
Indumenti alta visibilità	X	
Mascherina secondo normativa vigente	X	Oltre che per i rischi comuni di cantiere anche per contrastare il contagio da COVID-19

La frequenza di distribuzione dei suddetti mezzi non è temporale, ma legata alla efficienza ed allo stato di usura degli stessi.

I lavoratori inoltre dichiarano di:

- aver cura dei DPI messi a disposizione mantenendoli in ordine ed in perfetta efficienza e pulizia con igienizzanti specifici per evitare il contagio del COVID-19;
- non apportare alcuna modifica di propria iniziativa e di seguire le eventuali procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione.

I dispositivi di protezione individuale sono conformi alla normativa vigente e scelti sotto previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Datore di Lavoro

Allegato 2 informativa dipendenti

Virus e malattia

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

I dati sull'andamento dell'epidemia sono resi noti alle 18 di ogni giorno dalla Protezione Civile e pubblicati anche nelle pagine dedicate Situazione in Italia e Situazione nel mondo del sito del Ministero.

Sintomi

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa 1 su 5 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie.

Il DPCM dell'8 marzo 2020 raccomanda a tutte le persone anziane o affette da una o più patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora

fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Modalità di trasmissione

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 1. la saliva, tossendo e starnutendo

- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Poiché la trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati, è sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

È comunque buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, il lavaggio frequente e accurato delle mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

Superfici e igiene

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool.

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) o a base di cloro all'1% (candeggina).

Prevenzione e trattamento

Essendo una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad hoc i tempi possono essere anche relativamente lunghi (si stima 12-18 mesi).

La vaccinazione anti-influenzale è fortemente raccomandata perché rende la diagnosi differenziale (cioè la distinzione tra le due infezioni), più facile e più rapida, portando più precocemente all'isolamento di eventuali casi di coronavirus.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.

L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

Informazioni per limitare la diffusione del virus

- restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità
- lavarsi spesso le mani.
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

Come devo mettere e togliere la mascherina

- prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al volto
- evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
- quando la mascherina diventa umida, deve essere sostituita con una nuova e non deve essere riutilizzata; in quanto maschere mono-uso
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.

Procedura di lavaggio mani con formulazione a base alcolica

- versare pochi millilitri di soluzione nel palmo scegliendo se possibile la formulazione in gel;
- sfregare il palmo destro sul dorso della mano sinistra con le dita intrecciate e viceversa;
- sfregarle a palmo a palmo con le dita intrecciate;

- frizionare il dorso delle dita con il palmo della mano con le dita interbloccate; 5. strofinare la punta delle dita di ogni mano contro il palmo della mano opposta;
- sfregare fino a completa asciugatura.
- La frizione con soluzione alcolica deve durare complessivamente 30-40 secondi. 8. una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

PROCEDURA DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE

VESTIZIONE

1. LAVARSI LE MANI



oppure utilizzare un igienizzante



2. INDOSSARE I GUANTI MONOUSO



3. INDOSSARE I FACCIALI FILTRANTI E/O MASCHERINA CHIRURGICA



SVESTIZIONE

1. LAVARSI LE MANI



oppure utilizzare un igienizzante



2. TOGLIERE I GUANTI MONOUSO



3. RIMUOVERE I FILTRANTI E/O MASCHERINA CHIRURGICA



SCHEMA DI PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE E DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19 ASSUNTO DALL'IMPRESA NEL CANTIERE

Protocollo di Regolamentazione e di Sicurezza anti-contagio da COVID-19

assunto dall'Impresa

.....(*denominazione Impresa*).....

ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 aprile 2020 - Allegato 7

Predisposto in data _____

Per il cantiere

.....
.....
.....

Ubicato a in

**Il presente Protocollo costituisce documento allegato all'aggiornamento del
Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa affidataria/esecutrice**

_____, li _____

Per l'Impresa
Il Datore di Lavoro

Il Medico competente

VISTO PER ACCETTAZIONE

Il Coordinatore per La Sicurezza

PREMESSE

In attuazione del Protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali in data 14 marzo, su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, e in attuazione della misura contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, è stato stipulato, in data 24 marzo, un protocollo specifico per il settore edile.

I contenuti di tale protocollo, a seguito di nuove sopraggiunte disposizioni normative del Governo Centrale, sono stati ulteriormente integrati in data 24 aprile 2020 nel **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI** del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel sopra citato documento, previste a carattere generale per tutte le categorie ed in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, l'obiettivo del presente PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE E DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19 è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, nel suddetto cantiere di lavoro e negli ambienti lavorativi nei quali opererà l'impresa, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure sono da estendersi sia ai titolari del cantiere, che a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Il Protocollo, che ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia COVID-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa, declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da COVID-19.

Non occorrerà aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa in quanto il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione; basterà soltanto, quindi, allegare il presente protocollo predisposto al Documento di Valutazione dei Rischi.

Viceversa, l'impresa provvederà all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi qualora il **DATORE DI LAVORO** voglia organizzarsi con proprio personale per l'effettuazione delle pulizie e sanificazioni previste per il COVID-19. In tal caso lo stesso aggiornamento sarà dovuto in quanto per l'introduzione di questa nuova attività lavorativa, inserendo nello stesso le procedure d'informazione (schede di sicurezza), l'identificazione delle sostanze chimiche utilizzate, l'introduzione delle misure preventive e protettive specifiche (DPI), l'Addendum della Formazione per l'esposizione a «nuovi rischi specifici».

Pertanto, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni normative emanate dal Governo Centrale per il contenimento del COVID-19

e premesso che, nello specifico, **per le attività di cantiere**

in relazione a quanto già previsto dal DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19,

nonché a quanto specificato nel PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI (Allegato 7 del DPCM 24 aprile 2020) in previsione dell'osservanza di misure restrittive anti-contagio, sull'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID-19:

il **DATORE DI LAVORO**, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali, dovrà attivare tutte le procedure affinché:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- siano utilizzati in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- sia assicurato, qualora necessario, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alle lavorazioni con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
- siano garantite adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause);
- sia garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere;
- siano creati, per tutto il periodo transitorio alla gestione dell'emergenza epidemiologica, opportuni spazi dove posizionare i lavoratori che possano effettuare le lavorazioni previste da soli e che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro;
- sia programmata un'articolazione del lavoro che potrà essere ridefinita con orari differenziati che

favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari;

- sia considerato essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il cantiere e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andranno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette;
- siano sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, il **DATORE DI LAVORO** adotta il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate, da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente

SI STABILISCE CHE

l'impresa **ADOTTI PER IL PREDETTO CANTIERE** il presente **PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE E DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19**, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dai suddetti decreti, e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1 - INFORMAZIONE E MODALITA' DI ACCESSO AL CANTIERE DEI LAVORATORI

Il **DATORE DI LAVORO**, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota¹ - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS²;

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

² Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Gli adempimenti relativi all'INFORMAZIONE in merito alle misure adottate nel cantiere sono rivolti a tutte le categorie di lavoratori, sia dipendenti che autonomi.

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, il **DATORE DI LAVORO** sarà tenuto a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliant informativi con indicazioni grafiche.

L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. subappaltatori, subaffidatari, tecnici, visitatori, ecc.).

Costituiscono parte integrante del presente protocollo:

Allegato 1 - contenente le Misure igienico sanitarie che devono essere adottate dai lavoratori

Allegato 2 - contenente un'infografica relativa a come lavare le mani

Allegato 3 - contenente un'infografica relativa alle regole Base di sicurezza

Allegato 4 - contenente un'infografica relativa alle regole per il cantiere

Allegato 5 - DPCM 26 aprile 2020 (Allegato 7) - **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI** del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL

Allegato 6 - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (fonte INAIL aprile 2020)

2. MODALITA' DI ACCESSO AL CANTIERE DEI FORNITORI ESTERNI E SUBAPPALTATORI

Il **DATORE DI LAVORO** informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

- per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;
- le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento;
- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole del cantiere, ivi previste;
- le norme e le indicazioni del presente paragrafo si estendono alle imprese in appalto / subappalto / subaffidamento.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il DATORE DI LAVORO

- assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i

mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

- verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- verifica la corretta pulizia delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Il **DATORE DI LAVORO** è invitato inoltre ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;
- verifica la corretta pulizia di pulsantiera, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;
- deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal **DATORE DI LAVORO** in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Qualora i lavoratori dell'impresa effettuino le operazioni di pulizia e sanificazione, oltre all'aggiornamento del DVR aziendale, andranno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

- gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni (vedasi Allegato 2);
- il **DATORE DI LAVORO**, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.

5. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- c) il **DATORE DI LAVORO** provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- d) è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>)

In cantiere sarà necessario:

- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il Coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni

delle autorità scientifiche e sanitarie. In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

- definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il Coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;
- in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza;

In cantiere sarà inoltre necessario:

- predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa;
- in caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il **DATORE DI LAVORO** provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il **DATORE DI LAVORO** collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

8. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nell'allegato 4 al DPCM 10 aprile 2020 (vedi allegato 1) e nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Le parti concordano di costituire un Osservatorio per monitorare l'andamento del contagio da virus COVID-19 e rimodulare, laddove necessario, le suddette prescrizioni nel luogo di lavoro.

9. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Si stabilisce inoltre che venga costituito nel cantiere un "**COMITATO**" per l'applicazione e la verifica delle regole del suddetto protocollo di regolamentazione, con l'eventuale partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

A tal fine si ricorda che ai fini delle responsabilità condivise per la verifica in cantiere dell'attuazione delle misure integrative per limitare il contagio, si farà riferimento a quanto previsto dagli artt. 18, 19, 92, 96, 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardanti rispettivamente **i datori di lavoro** (art. 17 – 18) ed **i dirigenti** (art. 18), **i preposti** (art. 19), **il CSE** (art. 92), **i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici** (art. 96), **i datori di lavoro delle imprese affidatarie** (art. 97), che precisano come spetta ad ognuno per la propria parte l'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte. E' evidente l'obbligo da parte **dei lavoratori** di rispettare le indicazioni ricevute dal datore di lavoro, in ottemperanza all'art. 20 del richiamato decreto.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione del suddetto comitato, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto

l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

10. TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le parti si danno atto che le ipotesi che seguono costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

1. la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
2. l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3. caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
4. laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni;
5. indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal Coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

11. "COMITATO" PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL SUDETTO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Ai fini della gestione della Sicurezza e del coordinamento degli aspetti operativi nella gestione dell'emergenza epidemiologica da "Rischio Covid-19" in cantiere, in riferimento alle attività di verifica e controllo delle indicazioni, prescrizioni e obblighi previsti nel presente protocollo condiviso, viene costituito nel cantiere un "COMITATO" costituito da:

DATORE DI LAVORO

PREPOSTO

CAPO CANTIERE

RLS

DIRETTORE DEI LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Rimangono in capo al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione gli aspetti riconducibili alla configurazione complessiva di base della lavorazione, al quale è affidato il formalizzato e generale dovere di alta vigilanza.

Allo stesso, in caso di verifica di mancata applicazione delle indicazioni, prescrizioni e obblighi previsti nel presente protocollo condiviso, nonché di comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (e di coloro che operano in cantiere), resta in capo l'accertamento che tali comportamenti possano configurarsi come **rischio grave ed immediato**.

In tal caso, a seguito di azioni di verifica, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sarà chiamato ad attuare quanto previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 92 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., contestando l'inottemperanza alle misure disposte all'impresa e segnalando al Committente/RL tale inadempienza.

12. ELENCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE ADOTTATE PER IL CANTIERE A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

In relazione

- ai contenuti del presente PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE E DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19;
- ai contenuti e alle disposizioni previsti dall'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di "Misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

vengono di seguito elencate le disposizioni adottate dall'impresa per il cantiere in oggetto.

12.1 Stato di avanzamento dei lavori

(Descrizione dello stato di avanzamento dei lavori - Gestione tempistica e/o riorganizzazione delle fasi lavorative - Sospensione di eventuali lavorazioni da eseguirsi in tempi successivi - etc.....)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.1 Disposizioni adottate dall'impresa in cantiere - Apprestamenti

(Ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti di scavo, gabinetti, lavabi, spogliatori, refettori, locali di ricovero e riposo, dormitori, medicherie, infermerie, recinzioni di cantiere - etc.....)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.3 Disposizioni adottate dall'impresa in cantiere - Attrezzature

(Centrali e impianti di betonaggio, betoniere, grù, autogrù, argani, elevatori, M.M.T., seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e protezione scariche atmosferiche, impianti antincendio, evacuatori di fumo, impianti di adduzione acqua, gas ed energia varia, impianti fognari - etc.....)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.4 Disposizioni adottate dall'impresa in cantiere - Infrastrutture

(Viabilità principale di cantiere, percorsi pedonali, aree di deposito per materiali, attrezzature e rifiuti- etc.....)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.5 Disposizioni adottate dall'impresa in cantiere - Mezzi e servizi di protezione collettiva

(Segnaletica, avvisatori acustici, attrezzature di primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze - etc.....)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ALLEGATO 1 – Misure igienico-sanitarie

Misure igienico-sanitarie:


- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?


LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua




applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

Un cantiere protetto
si costruisce insieme

REGOLE BASE DI SICUREZZA COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK



Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche

NO



Non toccarsi occhi, naso e bocca

NO



Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

OK



Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

OK



Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro

OK



Usare correttamente le mascherine

I comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME

1



È obbligatorio rimanere a casa in presenza di febbre, con temperatura corporea di almeno 37,5° o altri sintomi influenzali

**CALL
DOCTOR
1500**

2



In caso di sintomi influenzali o malessere persistente stare a casa e telefonare al proprio medico di base/famiglia, oppure al numero 1500.

112

3



In caso di emergenza o aggravamento delle condizioni di salute telefonare al 112

OK



Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

Costruiamo insieme nel cantiere
una protezione efficace!

CNCPT
Network della sicurezza in edilizia

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

FORMEDIL
ENTE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA

Un cantiere protetto
si costruisce insieme

REGOLE PER IL CANTIERE COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi influenzali

Prima dell'ingresso in cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore


Informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l'ingresso in cantiere

In caso di sintomi influenzali rimanere a distanza adeguata dalle altre persone presenti in cantiere

Dichiarare al proprio datore di lavoro o al preposto l'eventuale contatto con persone positive al Virus



FEVER TEST



Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette di mano


Niente abbracci

Mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro gli uni dagli altri

Usare correttamente le mascherine

Non scambiare o condividere bottiglie e bicchieri

Osservare le regole sull'igiene delle mani



Costruiamo insieme nel cantiere
una protezione efficace!

cncpt
Network della sicurezza in edilizia

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

FORMEDIL
ENTE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 7

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota

¹

- ³ - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf));
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
 - vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
 - la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
 - nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omissi adempimenti.

- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.

**SCHEMA DI CHECK-LIST CON INDICAZIONI
OPERATIVE PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE E DI
SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19**

SCHEMA DI CHECK-LIST CON INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE E DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19

Il presente schema di Check-List riassume tutti gli adempimenti obbligatori che dovranno essere messi in atto dal Datore di Lavoro in Cantiere ai fini della corretta applicazione del Protocollo, e sarà soggetto a verifica da parte del Coordinatore per la Sicurezza.

Indicazione	Azione	Verifica			Note
		Sì	No	n.a.	
1. INFORMAZIONE					
<p>1.0 Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento).</p> <p>In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.</p> <p>L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).</p>	<p>Verificare la presenza di materiale informativo inerente le regole fondamentali di igiene e la corretta modalità di diffusione dello stesso (Affissione di cartelli, dépliant informativi, eventualmente tradotti nelle lingue madri dei lavoratori stranieri, ecc.).</p>				<p>In caso di risposta negativa, si potrebbe suggerire all'impresa di utilizzare gli opuscoli elaborati dal governo o in alternativa quelli elaborati dagli organismi paritetici.</p>
1.0.1 <i>Principali informazioni da fornire</i>					
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500	Verificare				<p>In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare un documento da fornire a tutti i lavoratori, con</p>

o il numero 112, seguendone le indicazioni);				le specifiche informazioni.
Modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;	Verificare			In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare un documento da fornire a tutti i lavoratori, con le specifiche informazioni relative alla procedura che verrà adottata per il controllo della temperatura al lavoratore prima dell'ingresso in cantiere.
Obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso , sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;	Verificare			In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare una procedura e la relativa modulistica per compilare la dichiarazione prima di accedere in cantiere. Si ritiene utile suggerire al datore di lavoro di elaborare una procedura relativa alle specifiche modalità di comunicazione interna per la segnalazione di eventuali sintomi pervenuti successivamente all'ingresso.
Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);	Verificare			Si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare un modello di impegno da far sottoscrivere ad ogni lavoratore relativo alle disposizioni igieniche da rispettare.
Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.	Verificare			Si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare un modello di impegno da far sottoscrivere ad ogni lavoratore relativo alle disposizioni igieniche da rispettare.

2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA					
2.1 - Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea.	Verificare che sia stato effettuato il controllo della temperatura corporea.				Si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare una procedura nella quale vengono specificate le modalità relative al controllo della temperatura corporea e la modulistica necessaria per annotare la stessa in riferimento ad ogni dipendente che effettua l'accesso al cantiere.
2.2 - Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;	Verificare che, in caso di temperatura superiore a 37,5, non sia stato consentito l'accesso al personale interessato e che le persone in tale condizione siano state momentaneamente isolate e dotate di mascherine				La procedura di cui al punto precedente dovrebbe anche far riferimento alla gestione del personale a cui viene riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5, nonché ai comportamenti che deve adottare il personale che effettua le misure della temperatura corporea.
2.3 - Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni , abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;	Verificare che tali informazioni vengano fornite nel rispetto della normativa sulla privacy.				In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire all'impresa di elaborare un documento Da fornire a tutti i lavoratori, con le specifiche informazioni.
3. PRECAUZIONI IGIENICHE					
3.1 - E' obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche , in particolare per le mani	Verificare che siano state impartite le istruzioni per una corretta igiene delle mani.				In caso di risposta negativa suggerire al datore di lavoro di impartire istruzioni specifiche per una corretta igiene delle mani tramite azioni di informazione .
3.2 - L'azienda mette a disposizione idei mezzi detergenti per le mani;	Verificare				
3.3 - E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso	Verificare la eventuale presenza di distributori di soluzioni idroalcoliche.				

dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.;					
4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI					
4.1 - E' compito del datore di lavoro elaborare una procedura , anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:	Verificare la presenza di tale procedura.				
4.1.1 - per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita , mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;	Verificare la presenza di tali procedure.				
4.1.2 - se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi . Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro . Nel caso in cui ciò non sia possibile , è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;	Verificare che sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro e, laddove non sia possibile, che siano utilizzati guanti monouso e mascherine.				
4.1.3 - per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati , ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;	Verificare la eventuale presenza di servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno.				
	Verificare che venga rispettato il divieto di utilizzo di servizi igienici del personale dipendente.				
4.1.4 - va ridotto , per quanto possibile, l'accesso ai visitatori ; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;	Verificare il rispetto di tale procedura.				Suggerire al datore di lavoro di elaborare una specifica procedura per regolamentare l'accesso ai visitatori
5. PULIZIA E SANIFICAZIONE					
5.1 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);	Verificare il rispetto di tale indicazione.				
5.2 - L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto	Verificare il rispetto di tali indicazioni.				

<p>con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferrì, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettro-utensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;</p>						
<p>5.3 - l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;</p>	<p>Verificare il rispetto di tali indicazioni.</p>	<p>Si potrebbe suggerire a datore di lavoro di elaborare una specifica procedura nella quale prevedere le modalità per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle pulsantiere le postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature eccetera ecc.</p>				
<p>5.4 - nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;</p>	<p>Verificare il rispetto di tali indicazioni.</p>					
<p>5.5 - nelle aziende che procedono alle operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente.</p>	<p>Verificare il rispetto di tali indicazioni.</p>					
<p>6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p>						
<p>6.1 - L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					

<p>situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:</p>			
<p>a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;</p>	<p>Verificare il corretto utilizzo.</p>		
<p>b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.</p>	<p>Verificare la corrispondenza alle indicazioni dell'autorità sanitaria.</p>		<p>Vedi D.L. 18 del 17/03/2020</p>
<p>6.2 - Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.</p>	<p>Verificare il rispetto di tale indicazione.</p>		
<p>6.3 - richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.</p> <p>Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di</p>	<p>Verificare il rispetto di tale indicazione</p>		

<p>protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;</p>				
<p>6.4 - definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);</p>	<p>Verificare la eventuale presenza di tale procedura.</p>			
<p>6.5 - richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro.</p> <p>Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.</p>	<p>Verificare il rispetto di tale indicazione</p>			<p>In caso di risposta negativa si potrebbe suggerire al datore di lavoro di elaborare una specifica procedura per permettere il rispetto della distanza di un metro all'interno dei locali presenti in cantiere quali ad esempio spogliatoi, refettori, baraccamenti</p>
<p>6.6 - ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso.</p> <p>Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad</p>	<p>Verificare il rispetto di tale indicazione.</p>			

<p>esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.</p>					
<p>6.7 - in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.</p>	<p>Verificare il rispetto di tale indicazione.</p>				
<p>8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI</p>					
<p>8.1 - Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc);</p>	<p>Verificare il rispetto di tale indicazione.</p>				
<p>8.2 - dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da <i>apposite indicazioni</i>.</p>	<p>Verificare il rispetto di tale indicazione.</p>				
<p>10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA</p>					
<p>10.1 - Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.</p>	<p>Verificare il rispetto di tale procedura.</p>				

<p>10.2 - l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.</p>	<p>Verificare il rispetto di tale procedura</p>				
---	---	--	--	--	--

SCHEMA DI MODULISTICA PER IL CANTIERE

Modello di Ricezione materiale informativo COVID-19 (Altri Soggetti presenti in Cantiere)

IMPRESA:
, con sede in - Cap..... -
 () - Cod. Fisc./P.Iva

CANTIERE SITO IN :

LAVORI :

DATA:

Modulo di avvenuta ricezione del materiale informativo relativo al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, e dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati di essere a conoscenza delle misure adottate ed impegno a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Tecnico esterno <input type="checkbox"/> Visitatore <input type="checkbox"/> Altro
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.		firma

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Tecnico esterno <input type="checkbox"/> Visitatore <input type="checkbox"/> Altro
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.		firma

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Tecnico esterno <input type="checkbox"/> Visitatore <input type="checkbox"/> Altro
<p>Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.</p>		firma

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Tecnico esterno <input type="checkbox"/> Visitatore <input type="checkbox"/> Altro
<p>Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.</p>		firma

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Tecnico esterno <input type="checkbox"/> Visitatore <input type="checkbox"/> Altro
<p>Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.</p>		firma

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo <input type="checkbox"/> Tecnico esterno <input type="checkbox"/> Visitatore <input type="checkbox"/> Altro
<p>Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.</p>		firma

Modello di Ricezione materiale informativo COVID-19 (Lavoratori Impresa Esecutrice)

IMPRESA:
 , con sede in - Cap..... -
 () - Cod. Fisc./P.Iva

CANTIERE SITO IN :

LAVORI :

DATA:

Modulo di avvenuta ricezione del materiale informativo relativo al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, e dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati di essere a conoscenza delle misure adottate ed impegno a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore
Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.		firma

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore
Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.		firma

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore
Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.		firma

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore
Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.		firma

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore
Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.		firma

NOME	COGNOME	IN QUALITA' DI
		<input type="checkbox"/> Lavoratore
Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al punto 01 di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni operative inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.		firma

NOTA BENE

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°.

Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito l'accesso al cantiere.

<p><u>IMPRESA:</u> , con sede in - Cap..... - () - Cod. Fisc./P.Iva</p>
<p><u>CANTIERE SITO IN :</u></p> <p><u>LAVORI :</u></p>
<p><u>DATA:</u></p>
<p>Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19</p>

NOME	COGNOME	ORA DI RILEVAZIONE	FIRMA DEL LAVORATORE

Firma dell'addetto alla misurazione

Modello di Autocertificazione temperatura corporea (Altri Soggetti presenti in Cantiere)

IMPRESA:, con sede in - Cap..... - () - Cod. Fisc./P.Iva
--

CANTIERE SITO IN :
LAVORI :
DATA:

Il sottoscritto _____ in qualità di

Lavoratore autonomo Tecnico esterno Visitatore Altro

DICHIARA sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° e di poter accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

Il sottoscritto in qualità di Datore di lavoro dell'impresa
..... in

appalto subappalto sub affidamento,

DICHIARA sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea a tutto il proprio personale presente in cantiere ed è risultata inferiore a 37.5°.

Pertanto dichiara sotto la propria responsabilità, che il proprio personale può accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

Modello di Integrazione informativa privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016)

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di (denominazione sociale) o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Titolare del trattamento

(denominazione sociale), con sede legale in Via/Piazza, n. – CAP CITTÀ (.....),
e-mail pec:

SE L'IMPRESA HA NOMINATO IL DPO, INSERIRE: "Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail:/numero di telefono:".

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
- b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:

- a) il personale di (denominazione sociale)
Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
- b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di (denominazione sociale), o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, dalle parti sociali dell'Edilizia il 24 marzo 2020, che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali il 14 marzo 2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 19 marzo 2020. Le stesse finalità e la base giuridica vengono riconfermate nel PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di (denominazione sociale), o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dal personale di (denominazione sociale), che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi esterni cui sia affidato il servizio) - INDICARE: "Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, nella sua qualità di Responsabile del trattamento."].

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea

INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI PROTEZIONE ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte a (denominazione sociale), con sede legale in Via/Piazza, n. - CAP CITTÀ (.....), e-mail pec:

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.